

Regolamento dei Servizi del Parlamento (RSP)

del 16 maggio 2014

Il segretario generale dell'Assemblea federale,

visti gli articoli 22 e 24 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 3 ottobre 2003¹ sull'amministrazione parlamentare (Oparl);

con l'approvazione della Delegazione amministrativa del 16 maggio 2014,

emana il seguente regolamento:

Capitolo I In generale

Art. 1 Ruolo dei Servizi del Parlamento

¹ I Servizi del Parlamento sono lo stato maggiore dell'Assemblea federale e dei suoi organi². Li assistono nell'adempimento dei loro compiti e svolgono le funzioni elencate nell'articolo 64 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento (LParl) e nell'articolo 17 Oparl.

² Essi sono la piattaforma tra l'Assemblea federale, da un lato, e il Consiglio federale, altre autorità e il pubblico, dall'altro.

³ Tutelano e promuovono gli interessi e la dignità dell'Assemblea federale e dei suoi organi.

⁴ Attuano le istruzioni della Delegazione amministrativa.

Art. 2 Principi

I Servizi del Parlamento osservano i seguenti principi:

- a. prioritizzano le loro attività in funzione dell'importanza e dell'urgenza e forniscono le prestazioni nel rispetto delle esigenze specifiche e dei termini stabiliti;
- b. provvedono a soluzioni semplici ed economiche; se possibile, le ottimizzano

¹ RS 171.115

² Salvo indicazione contraria, il termine «organi» comprende quelli di cui all'articolo 31 lettere a–g LParl (RS 171.10). Si tratta del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, dell'Assemblea federale plenaria, delle presidenze delle Camere, degli Uffici, della Conferenza di coordinamento, della Delegazione amministrativa e delle commissioni con le loro sottocommissioni e delegazioni. Quando vi sono inclusi anche i gruppi parlamentari (organi dell'Assemblea federale secondo l'art. 31 lett. h LParl), il presente regolamento li menziona esplicitamente.

³ RS 171.10

- mediante standardizzazione e digitalizzazione;
- c. sfruttano i loro margini di manovra e le loro competenze decisionali;
 - d. sono un partner affidabile per l'Assemblea federale, il Consiglio federale, altre autorità e il pubblico;
 - e. perseguono una politica d'informazione aperta e chiara;
 - f. promuovono l'uso delle lingue ufficiali e la comprensione reciproca tra le culture rappresentate in Parlamento;
 - g. in tutte le loro attività si attengono al principio della neutralità politica e del pari trattamento di tutti gli organi e di tutti i parlamentari.

Art. 3 Organizzazione

¹ Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.

² Oltre che del segretario generale, la Direzione si compone del segretario generale aggiunto, dei quattro capisettore e del responsabile delle risorse umane e delle finanze.

³ La Direzione stabilisce l'organizzazione dei settori e i rapporti di subordinazione tenendo conto del criterio della gestibilità e di quello dell'interconnessione e dell'equilibrio tra i compiti. I dettagli sono definiti in un organigramma.

⁴ I compiti, le competenze e le responsabilità sono oggetto di descrizioni separate delle attività delle unità organizzative e degli elenchi degli obblighi dei singoli collaboratori.

⁵ La Direzione può istituire comitati permanenti o ad hoc.

⁶ La Direzione promuove e coltiva il dialogo con la Commissione del personale; la collaborazione concreta è disciplinata in una convenzione.

Capitolo II Prestazioni

Art. 4 Prestazioni fornite alle Camere federali

I Servizi del Parlamento forniscono alle Camere federali e all'Assemblea federale plenaria in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sessioni;
- b. registrano gli oggetti parlamentari e preparano i documenti per le sessioni;
- c. preparano gli oggetti parlamentari per i presidenti delle Camere;
- d. preparano le votazioni e le elezioni e assistono gli scrutatori;
- e. prestano consulenza alle Camere su questioni di procedura e competenza e sulle altre questioni del Parlamento;
- f. trattano le decisioni e le trasmettono ai servizi competenti;
- g. stendono i verbali delle deliberazioni e li pubblicano nel Bollettino ufficiale;
- h. prestano assistenza nell'informazione rivolta all'opinione pubblica;
- i. organizzano gli eventi ufficiali e sono responsabili del protocollo;
- j. coordinano le attività delle Camere con gli altri organi dell'Assemblea federale, il Consiglio federale e le altre autorità;

- k. assicurano la traduzione simultanea dei dibattiti del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale plenaria nelle lingue ufficiali.

Art. 5 Prestazioni fornite ai presidenti delle Camere

I Servizi del Parlamento prestano assistenza e consulenza ai presidenti delle Camere dal punto di vista contenutistico, organizzativo e amministrativo nonché da quello della sicurezza. Pianificano e organizzano i loro interventi e viaggi ufficiali. Inoltre assicurano l'assistenza da parte degli uscieri in Svizzera e per determinate trasferte eccezionali all'estero.

Art. 6 Prestazioni fornite ad altri organi dell'Assemblea federale

I Servizi del Parlamento forniscono agli uffici, alla Conferenza di coordinamento, alle commissioni e alle delegazioni in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sedute;
- b. preparano i documenti per le sedute;
- c. prestano consulenza a questi organi su questioni di procedura e competenza e sulle altre questioni concernenti il Parlamento;
- d. trattano le decisioni e le trasmettono ai servizi competenti;
- e. stendono i verbali delle deliberazioni;
- f. elaborano progetti di rapporti, di atti normativi e di risposte a interventi parlamentari;
- g. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali;
- h. elaborano verifiche dell'efficacia su mandato delle commissioni;
- i. prestano assistenza nell'informazione rivolta all'opinione pubblica;
- j. provvedono al coordinamento delle attività con gli altri organi dell'Assemblea federale, il Consiglio federale e le altre autorità e organizzazioni;
- k. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica⁴.

Art. 7 Prestazioni particolari fornite a singole commissioni e delegazioni

I Servizi del Parlamento forniscono inoltre a singole commissioni e delegazioni le seguenti prestazioni:

- a. assistono le commissioni e le delegazioni di vigilanza nella scelta, la concezione e lo svolgimento di indagini e valutazioni e in tutte le altre misure legate all'alta vigilanza. Prendono in consegna le domande di cui all'articolo 129 LParl⁵ e preparano le decisioni;
- b. preparano per la Commissione di redazione gli atti normativi per le votazioni finali delle Camere federali;
- c. assistono la Commissione giudiziaria nella preparazione delle elezioni e destituzioni secondo l'articolo 40a LParl;
- d. preparano per la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e per la

⁴ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

⁵ RS 171.10

Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati le documentazioni relative a richieste di soppressione dell'immunità di parlamentari e magistrati;

- e. preparano per la Commissione delle grazie le documentazioni relative a domande di grazia.

Art. 8 Prestazioni fornite ai parlamentari

I Servizi del Parlamento forniscono ai parlamentari le seguenti prestazioni:

- a. prestano consulenza ai parlamentari su questioni di procedura e competenza e sulle altre questioni concernenti il Parlamento;
- b. eseguono ricerche e forniscono loro prestazioni documentali;
- c. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica;
- d. forniscono loro e ai loro collaboratori personali prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione conformemente alle istruzioni della Delegazione amministrativa⁶;
- e. distribuiscono documenti e inviano la corrispondenza;
- f. calcolano le indennità e le versano;
- g. forniscono informazioni circa le prestazioni di previdenza e l'aiuto transitorio;
- h. forniscono informazioni circa l'offerta di corsi di lingue e di tecniche di lavoro, e circa le condizioni per l'assunzione delle spese;
- i. rilevano i dati personali dei parlamentari al fine di pubblicare in Internet l'elenco dei membri dell'Assemblea federale, le biografie e il registro delle relazioni d'interesse;
- j. riservano le sale riunioni nel Palazzo del Parlamento⁷;
- k. provvedono all'offerta gastronomica nel Palazzo del Parlamento;
- l. gestiscono le riserve della tribuna per gli invitati, riservano i posti per i gruppi nelle tribune per i visitatori e organizzano i loro incontri con i deputati⁸;
- m. gestiscono manifestazioni ed esposizioni, rilasciano le autorizzazioni e sostengono le organizzazioni esterne nell'esecuzione⁹.

Art. 8a¹⁰ Prestazioni fornite ai collaboratori personali dei deputati

I Servizi del Parlamento forniscono ai collaboratori personali dei deputati prestazioni conformemente all'articolo 6c Oparl e alle istruzioni della Delegazione amministrativa.

Art. 9 Prestazioni fornite ai gruppi parlamentari e alle loro segreterie

I Servizi del Parlamento forniscono ai gruppi parlamentari e alle loro segreterie le seguenti

⁶ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

⁷ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

⁸ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

⁹ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹⁰ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

prestazioni:

- a. assicurano la consulenza per questioni di procedura e competenza e per le altre questioni del Parlamento;
- b. distribuiscono documenti e inviano la corrispondenza;
- c. preparano le sale per le sedute ordinarie dei gruppi nel Palazzo del Parlamento e assicurano l'assistenza da parte degli uscieri;
- d. ai collaboratori delle segreterie dei gruppi forniscono prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione conformemente alle istruzioni della Delegazione amministrativa¹¹;
- e. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali¹²;
- f. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica¹³;
- g. versano i contributi destinati ai gruppi¹⁴.

Art. 10 Altre prestazioni

¹ I Servizi del Parlamento forniscono inoltre agli organi dell'Assemblea federale le seguenti prestazioni:

- a. provvedono alle traduzioni;
- b. provvedono alla buona gestione degli atti relativi agli oggetti parlamentari e offrono all'Archivio federale i documenti non più costantemente necessari¹⁵;
- c. concepiscono l'identità visiva delle loro pubblicazioni;
- d. assicurano la protezione delle persone e dei beni materiali;
- e. distribuiscono documenti e inviano la corrispondenza;
- f. preparano, su mandato di un organo, le attività all'estero degli organi dell'Assemblea federale e dei parlamentari;
- g. organizzano e gestiscono le visite di delegazioni estere in Svizzera;
- h. assistono la Deputazione ticinese e grigionitaliana alle Camere federali¹⁶;
- i. accordano ai collaboratori personali dei deputati l'accesso di cui all'articolo 6c Oparl¹⁷

² I Servizi del Parlamento forniscono anche i servizi seguenti¹⁸:

- a. possono sostenere attività in lingua italiana;
- b. mettono a disposizione le proprie competenze in materia di cooperazione tecnica

¹¹ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹² Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹³ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹⁴ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹⁵ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹⁶ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹⁷ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

¹⁸ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

- parlamentare per progetti condotti dal DFAE o da organizzazioni internazionali;
- c. se le risorse di personale e finanziarie lo permettono, possono assistere caso per caso gli intergruppi parlamentari internazionali di cui all'articolo 63 LParl¹⁹ (cosiddetti intergruppi parlamentari d'amicizia);
 - d. assistono l'Associazione degli ex membri dell'Assemblea federale.

Art. 11 Prestazioni per i propri bisogni

I Servizi del Parlamento forniscono per i propri bisogni in particolare le seguenti prestazioni:

- a. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali;
- b. assicurano un monitoraggio mediatico sull'attualità politica;
- c. provvedono alle traduzioni per l'amministrazione parlamentare;
- d. provvedono alla buona gestione degli atti relativi agli oggetti dei Servizi del Parlamento e trasmettono all'Archivio federale i documenti non più costantemente necessari²⁰;
- e. forniscono prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o le sollecitano presso fornitori esterni²¹.

Art. 12 Prestazioni fornite al pubblico

I Servizi del Parlamento forniscono al pubblico le seguenti prestazioni:

- a. informano in merito alla composizione delle Camere, agli oggetti e al funzionamento dell'Assemblea federale;
- b. informano in merito alle decisioni degli organi dell'Assemblea federale;
- c. rispondono a domande circa questioni tecniche e procedurali;
- d. fungono da interlocutore per i media;
- e. su richiesta, danno accesso ai fondi della Biblioteca del Parlamento;
- f. nel Palazzo del Parlamento organizzano visite guidate, visite durante le sessioni, manifestazioni ed esposizioni²²;
- g. ...²³
- h. salvaguardano, promuovono e valorizzano la memoria istituzionale dell'Assemblea federale e sostengono la ricerca in materia di parlamentarismo²⁴.

Capitolo III Disposizioni finali

¹⁹ [RS 171.10](#)

²⁰ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

²¹ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

²² Modifica decisa il 27.3.2017 dal segretario generale, approvata il 12.5.2017 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'1.7.2017.

²³ Abrogazione decisa il 27.3.2017 dal segretario generale, approvata il 12.5.2017 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'1.7.2017.

²⁴ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020.

Art. 13 Allegato

L'organigramma allegato è parte integrante del presente regolamento.

Art. 14 Abrogazione

Il regolamento del 3 novembre 2003 è abrogato.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2014.

Il segretario generale dell'Assemblea federale:
Philippe Schwab